

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2017, n. 16

**Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017".**

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017" è abrogato.

**Art. 2**

**Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019".**

1. L'articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" è così sostituito:

**"Art. 5 bis**

**Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta.**

1. *Per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 2 "Spese in conto capitale"), a valere per euro 140.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, ed è autorizzata la contrazione nell'anno 2017 di un mutuo per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall'anno 2018.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.*
3. *L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).*
4. *Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.*
5. *In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.*
6. *L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 7.750.000,00 per il 2018 e in euro 16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)".*

### **Art. 3**

#### **Stato di previsione delle entrate e delle spese.**

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1 per le entrate e di cui all'Allegato 2 per le spese.

### **Art. 4**

#### **Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017".**

1. All'Allegato 1, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017", sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.

### **Art. 5**

#### **Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019".**

1. Gli elenchi "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" e "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento" per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e "Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto" per l'esercizio 2017, di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall'Allegato 4 della presente legge.

2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

3. All'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 9 della presente legge.

### **Art. 6**

#### **Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.**

1. È approvato l'allegato "Nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità" (allegato 10).

### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 luglio 2017

Luca Zaia

## **INDICE**

- Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017"
- Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019"
- Art. 3 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
- Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017"
- Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019"
- Art. 6 - Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Art. 7 - Entrata in vigore